

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 24

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. ANTONIO TITA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VALLE. CIG Z2F1427582.
-----------------	--

L'anno duemilaquindici, addì sedici del mese di aprile, alle ore 18.00 nella sala delle riunioni, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

BUTTERINI GIORGIO
BODIO FABIO
LEOTTI GIUSEPPE
PRETTI MARINA
SARTORI ERMANNO

Assenti i Signori: //.

Assiste il Segretario comunale signor Baldracchi dott. Paolo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Butterini dott. Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:	INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. ANTONIO TITA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO DI VALLE. CIG Z2F1427582.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che, giunti pressoché ad ultimazione i lavori di realizzazione dell'impianto natatorio di valle, è a questo punto necessario affrontare e trovare una soluzione al problema di come gestirlo, posto che l'Amministrazione comunale non è strutturata né ha le risorse umane per potervi provvedere direttamente e che, per altro verso, si è data l'obiettivo di mettere in funzione la struttura e di aprirla al pubblico possibilmente per la prossima estate.

Atteso che, in questo contesto generale dove la panoramica delle soluzioni astrattamente possibili è varia, anche alla luce degli approfondimenti svolti dalla struttura comunale, che ha evidenziato come le problematiche che si devono affrontare e risolvere, non solo per quanto riguarda l'aspetto prettamente giuridico, ma anche sotto il profilo dell'individuazione della soluzione più appropriata, in grado di assicurare la massima efficienza ed economicità nella gestione dell'impianto, l'Amministrazione ha individuato nell'Avv. Antonio Tita, dello Studio Legale Antonio Tita ed Associati, con sede a Trento in via Lunelli n. 48, cod. fisc. e partita I.V.A. 02102710221, professionista che gode della piena fiducia dell'ente e che ha maturato un'ampia competenza ed esperienza nel campo della contrattualistica pubblica, in particolar modo per quanto riguarda i contratti d'appalto o di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture ovvero l'esecuzione di opere o lavori, il soggetto al quale affidare uno specifico incarico di consulenza ed assistenza ai sensi dell'art. 39 sexies, comma 2 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..

Riscontrato che, contattato per le vie brevi il predetto professionista e invitatolo a formulare un'offerta in relazione all'attività oggetto di consulenza, questi ha presentato, con nota 14.04.2015 Rif 1398, una proposta di lavoro così articolata:

- studio delle modalità di affidamento della gestione dell'impianto natatorio di Condino
- elaborazione della convenzione di servizio fra il Comune di Condino ed il soggetto individuato quale affidatario della gestione dell'impianto natatorio
- predisposizione dei modelli contrattuali utili per l'affidamento delle attività di supporto nella gestione dell'impianto natatorio
- assistenza con partecipazione a riunioni presso gli organi interessati alla gestione presso il Comune di Condino

e quantificato il relativo compenso in Euro 18.000,00 oltre accessori (spese forfettarie 15%, CNPA 4%, I.V.A. 22%).

Rilevato che, con successiva pec di data 16.04.2015, il professionista ha inoltrato la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità per l'affidamento dell'incarico previste dall'art. 39 novies della L.P. n. 23/1990 ed il proprio curriculum.

Tenuto conto che l'offerta corrisponde alle necessità dell'ente e che, sulla base degli obiettivi e dei tempi assai stretti proposti per la realizzazione e conclusione dell'incarico, la stessa risulta conveniente anche sotto il profilo economico.

Ritenuto pertanto, acquisita tutta la documentazione necessaria, di affidare l'incarico di consulenza e assistenza di che trattasi all'Avv. Antonio Tita.

Posto che il contratto sarà perfezionato tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., con invio di specifica nota di affidamento accompagnata da copia della presente deliberazione, in cui sono precisate le condizioni dell'incarico e che vale quale provvedimento a contrarre ed accettazione da parte del professionista individuato come destinatario dell'incarico stesso.

Accertato che la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 - "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.

136" - non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro e ciò ai sensi all'art. 83, comma 3, lett. e) del medesimo D.Lgs. 159/2011.

Appurato che alla spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento di complessivi Euro 26.264,16, comprensiva degli oneri accessori, può farsi fronte con impegno allo specifico intervento 2060106 (capitolo 3620) del bilancio dell'esercizio finanziario 2015.

Dato atto che il codice CIG riferito all'incarico in oggetto è Z2F1427582.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comprensivo quest'ultimo dell'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa.

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m..

Visto lo Statuto comunale.

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di affidare, per le motivazioni, i fini e secondo quanto più estesamente illustrato in premessa, ai sensi dell'art. 39 sexies, comma 2 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m., all'Avv. Antonio Tita, dello Studio Legale Antonio Tita ed Associati, con sede a Trento in via Lunelli n. 48, cod. fisc. e partita I.V.A. 02102710221, l'incarico di consulenza ed assistenza finalizzato allo studio delle modalità di affidamento della gestione dell'impianto natatorio di valle di Condino, alla elaborazione della convenzione di servizio fra il Comune di Condino ed il soggetto individuato quale affidatario della gestione dell'impianto, alla predisposizione dei modelli contrattuali utili per l'affidamento delle attività di supporto nella gestione dell'impianto natatorio, alla partecipazione del professionista alle riunioni presso gli organi interessati alla gestione, verso il corrispettivo di Euro 18.000,00 oltre accessori (spese forfetarie 15%, CNPA 4%, I.V.A. 22%), per un totale di Euro 26.264,16, nonché alle seguenti condizioni:

- a) L'attività del consulente rientra nel campo del lavoro autonomo, con espressa esclusione di ogni rapporto di subordinazione.
- b) La consulenza ha inizio dalla data del presente atto deliberativo e ha durata di mesi 4 (quattro), fatta salva la possibilità di proroga concordata tra le parti.
- c) Il consulente ha l'obbligo di svolgere personalmente l'incarico, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività; in particolare il consulente non è soggetto al potere direttivo e disciplinare da parte dell'Amministrazione e pertanto svolge la prestazione senza vincolo di subordinazione, in totale autonomia organizzativa e operativa; deve svolgere la prestazione personalmente, a suo esclusivo rischio, mentre l'Amministrazione si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, al fine di agevolarlo nello svolgimento dell'attività di consulenza.

- d) Il compenso di cui sopra sarà liquidato dall'Amministrazione al consulente al termine dell'incarico dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.

- e) E' fatto divieto al consulente di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali non sia previsto l'accesso al pubblico.

Ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, il consulente è designato quale incaricato al trattamento dei dati personali ed è autorizzato al trattamento degli eventuali dati sensibili per l'intera durata della prestazione; in quanto tale, il consulente si impegna ad osservare le regole e le misure di sicurezza indicate dalla specifica normativa.

Ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dal consulente saranno oggetto di trattamento finalizzato soltanto allo svolgimento delle funzioni istituzionali e nei limiti dettati da leggi e regolamenti.

Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto decreto legislativo, l'Amministrazione informa che:

- i dati forniti dal consulente verranno trattati esclusivamente con riferimento al

procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di conferimento dell'incarico di consulenza;
- titolare del trattamento è il Comune di Condino, con sede in piazza San Rocco n. 20, 38083 Condino;
- responsabile del trattamento è il segretario del Comune di Condino;
- in ogni momento il consulente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003.

- f) Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte del consulente, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato dalla presente lettera in materia di recesso, le parti fanno rinvio agli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento, anche parziale, della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente.

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza dei requisiti di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricato e in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 novies della L.P. 23/1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'Amministrazione.

- g) Nel caso di inadempimento definitivo degli obblighi contrattuali da parte del consulente nell'esatta esecuzione della prestazione, l'Amministrazione quantifica il danno in un importo pari a 1/10 (un decimo) del compenso pattuito.
- h) Il consulente cede all'Amministrazione ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza avere nulla a pretendere.
- i) Competente a risolvere eventuali controversie che dovessero sorgere dall'applicazione del presente contratto è il Foro di Trento.
2. Di stabilire che il perfezionamento del contratto con l'Avv. Antonio Tita avverrà tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.P. 19.07.1990, n. 23, con invio di specifica nota di affidamento, accompagnata da copia della presente deliberazione e di accettazione della consulenza da parte del professionista.
3. Di dare atto che, a pena di nullità assoluta del contratto, l'avv. Antonio Tita assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m..
4. Di imputare la spesa di complessivi Euro 26.264,16 derivante dall'adozione del presente provvedimento, di cui Euro 18.000,00 per compenso, Euro 2.700,00 per spese forfetarie 15%, Euro 828,00 per CNPA 4%, Euro 4.736,16 per I.V.A. 22%, allo specifico intervento 2060106 (capitolo 3620) del bilancio dell'esercizio finanziario 2015.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, stante l'urgenza dettata dai tempi stretti per addivenire all'affidamento della gestione dell'impianto natatorio.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Butterini dott. Giorgio

IL SEGRETARIO
f.to Baldracchi dott. Paolo

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 17.04.2015

Il Segretario comunale
Baldracchi dott. Paolo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il 17.04.2015 all'albo per dieci giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Il Segretario comunale
f.to Baldracchi dott. Paolo